



COMUNE DI TIVOLI
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale n° 25

Deliberazione n° 61/2016

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA' ASA TIVOLI S.P.A. A SOCIO UNICO, ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS.N. 175/2016.

L'anno **Duemilasedici** addì **27** del mese di **dicembre** dalle ore **14.00**, in Tivoli, nella Sala Consiliare.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. ATTILIA FABIO | 16. LUCIANI RICCARDO |
| 2. BALDACCI ALESSANDRO | 17. MARINUCCI IRENE |
| 3. BARRA FRANCESCO | 18. NAPOLEONI ANDREA |
| 4. CALDIRONI CARLO | 19. PACIFICI STEFANO |
| 5. CARTAGINESE LAURA | 20. PASSARIELLO MARTA |
| 6. CAVALLO SIMONE | 21. PETRINI ALESSANDRO |
| 7. CECCHETTI MARIA ROSARIA | 22. ROSSI RAFFAELE |
| 8. CHIOCCIA MANUELA | 23. SEMPRONI SERGIO |
| 9. CONTI MAURIZIO | 24. TERRALAVORO GABRIELE |
| 10. DI GIUSEPPE LAURA | |
| 11. DI LAURO EMANUELE | |
| 12. FONTANA ALESSANDRO | |
| 13. IANNILLI MASSIMILIANO | |
| 14. INNOCENTI GIOVANNI | |
| 15. LEONARDI DAMIANO | |

All'inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:

CARTAGINESE LAURA DI GIUSEPPE LAURA DI LAURO EMANUELE NAPOLEONI ANDREA PETRINI ALESSANDRO

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE.

Partecipa il Segretario Generale: Dr.ssa LUCIA LETO

(Presenti n° 20)

Alle ore 14.35, in prosecuzione di seduta, la **Presidente del Consiglio comunale Maria Rosaria Cecchetti**, invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al **punto 1)** dell'O.d.g. odierno, concernente **“Adeguamento del vigente Statuto della Societa' Asa Tivoli S.P.A. a socio unico, alle disposizioni del D.Lgs.N. 175/2016”**.

Interviene l'**Assessore al Bilancio Pier Francesco Sciarretta**, il quale illustra la proposta di deliberazione nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Tivoli, è socio della A.S.A. Tivoli S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, che è affidataria del Servizio di Igiene Pubblica Urbana afferente il territorio comunale

Vista l'entrata in vigore, alla data del 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015 c.d. legge Madia, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.) e, in particolare, l'art. 26, c. 1, che impone l'adeguamento degli statuti alle disposizioni dello stesso decreto entro il 31 dicembre 2016;

Visto altresì il Piano di Razionalizzazione adottato, dal Comune di Tivoli, in adempimento del disposto dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015;

Considerato inoltre che il nuovo Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica detta una serie di disposizioni rivolte in particolare alle società in controllo pubblico, che di seguito si riassumono schematicamente:

- ~ nuove norme sugli organi amministrativi e di controllo ed adeguamento di alcune disposizioni indicate entro sei mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico;
- ~ eventuale integrazione/adozione di strumenti di governo societario, da indicare, da parte dell'organo amministrativo, nella relazione annuale sul governo societario;
- ~ fissazione con provvedimenti societari di criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità da pubblicarsi sui siti istituzionali delle società;
- ~ adeguamento, **entro il 31 dicembre 2016**, degli statuti societari alle disposizioni previste dal Testo unico;
- ~ ricognizione, **entro il 23 marzo 2017**, del personale in servizio con elencazione di eventuali eccedenze e profili da trasmettere alla Regione di appartenenza che formerà e gestirà l'elenco dei lavoratori eccedenti;
- ~ divieto di assunzioni a tempo indeterminato, **fino al 30 giugno 2018**, se non attingendo dagli elenchi gestiti dalla Regione;

Ritenuto opportuno, di conformare il vigente statuto della Società A.S.A. Tivoli S.p.A. oltre che alle norme di cui al D.Lgs. 175/2016, anche a quelle dettate dalle novelle legislative intervenute *medio tempore* in materia di società di capitali direttamente applicabili ex art. 1 co. 3 del citato T.U.S.P.P.;

Considerato che l'art. 7, co. 1 lett. c) e co. 7 del D.Lgs. 175/2016 riserva al Consiglio Comunale la competenza nella materia, così come, peraltro previsto dall'art. 42 lett. a) ed e) del Testo Unico Enti Locali di cui al D.L.g.s n. 267/2000;

Sentita la Commissione Consiliare competente in materia;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 42, 49 e 50;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il Controllo Analogo sulle Società Partecipate adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014.

Dato atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 in merito alla proposta della presente deliberazione:

■ I responsabili dei servizi interessato hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

■ Non è richiesto parere di regolarità contabile in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata anche riflessi sul Bilancio dell'Ente Comunale;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** e demandare, per le motivazioni in premessa richiamate, l'adeguamento dello Statuto della Società Partecipata A.S.A. Tivoli p. A. al "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" e conseguentemente approvarlo nel testo conformato allegato sub A) nella sua integrale nuova formulazione;
- 2. DI AUTORIZZARE** il Sindaco o Suo delegato ex art. 50 TUEL a partecipare all'Assemblea dei Soci di A.S.A. Tivoli S.p.A. da convocarsi nelle forme dell'assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche Statutarie di cui al presente deliberato nonché ad effettuare quanto altro necessario in attuazione del presente provvedimento, a lui conferendo o Suo delegato ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste, anche in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità Competenti, compreso l'Ufficiale rogante;
- 3. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione per l'adozione degli atti conseguenti all'Amministratore Unico della Soc. A.S.A. Tivoli p.A.
- 4. DI DICHIARARE**, ravvisata l'urgenza, con separata votazione l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'at. 134 TUEL co. 4.

Terminata l'illustrazione, **la Presidente Cecchetti** nomina scrutatori i consiglieri Caldironi, Leonardi e Passariello e dichiara aperta la discussione generale.

Intervengono sull'argomento **il consigliere Semproni**, il quale esprime perplessità ritenendo insufficienti le risorse economiche ed umane della società e osservazioni critiche sulle difficoltà di riscossione da parte dell'ASA Spa; **il consigliere Caldironi** chiede che nell'art. 5, commi a) e d), venga specificato il divieto di realizzare impianti termovalorizzatori e di stoccaggio; **il consigliere Iannilli** esprime perplessità, concorda con l'oggetto (art. 5), in merito alla possibilità di fare consorzi territoriali e chiede chiarimenti; **il consigliere Fontana** dichiara di essere favorevole a qualsiasi miglioramento che metta la società nella condizione di svolgere un servizio efficiente e continuativo e chiede il parere dell'Avvocatura comunale sulla reale possibilità per l'ASA di poter gestire alcuni servizi introdotti dal nuovo Statuto; **la consigliera Chioccia** chiede chiarimenti sul D.lgs. 175/2016, sulle mansioni da attribuire alle Soc. partecipate; **il consigliere Innocenti** interviene sulle nuove mansioni introdotte dallo Statuto, che ASA Spa potrà gestire ed esprime perplessità sulle mansioni previste dall'art. 5 comma 1, lettera f).

Durante la discussione entra in aula il consigliere Petri.

(Presenti n° 21)

Alle ore 15.30, a seguito di malfunzionamento dell'impianto audio della sala consiliare, **la Presidente Cecchetti dichiara sospesa la seduta**, in attesa che venga ripristinata la funzionalità dell'impianto.

=====

Alle ore 16.05, riassunta la Presidenza, **la Presidente del Consiglio comunale Maria Rosaria Cecchetti**, dispone che si effettui l'appello per constatare il numero di consiglieri presenti in aula.

All'appello sono risultati **assenti** i consiglieri 1) Cartaginese, 2) Cavallo, 3) Di Giuseppe, 4) Di Lauro, 5) Napoleoni, 6) Petrini, 7) Semproni.

Si dà atto che è presente il Sindaco, Giuseppe Proietti.

(Presenti n° 18)

Constatato che è presente in aula il numero legale dei consiglieri, **la Presidente, dichiara riaperta la seduta**, e invita il Consiglio a proseguire l'esame della proposta iscritta al **punto 1)** dell'O.d.g. odierno, concernente **“Adeguamento del vigente Statuto della Società Asa Tivoli S.P.A. a socio unico, alle disposizioni del D.Lgs.N. 175/2016”**.

Intervengono sull'argomento **il Dirigente dell'Avvocatura comunale Avv. Enrico Iannucci**, il quale risponde ai chiarimenti richiesti dalla consigliera Chioccia in merito al D.lgs. 175/2016; **la consigliera Chioccia** chiede ulteriori chiarimenti sull'oggetto sociale dell'ASA Spa; **l'Avv. Iannucci** risponde e precisa; **l'Assessore Sciarretta** risponde in merito alla riscossione dei tributi; **il Sindaco** esprime considerazioni generali, formula precisazioni e dichiara che è volontà dell'Amministrazione potenziare l'azione delle società pubbliche.

Durante la discussione **entrano** in aula i consiglieri Cavallo, Petrini e Semproni.

(Presenti n° 21)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **la Presidente Cecchetti** invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione.

Intervengono sull'argomento **il consigliere Iannilli**, il quale è d'accordo nel valorizzare la società ASA Spa e dichiara il voto a favore; **il consigliere Caldironi** dichiara il voto di astensione; **il consigliere Petrini** dichiara il voto di astensione; **il consigliere Semproni** dichiara il voto di astensione a nome del gruppo del Partito Democratico; **il consigliere Innocenti** dichiara il voto favorevole; **il consigliere Leonardi** dichiara il voto a favore del gruppo Una Nuova Storia; **il consigliere Pacifici** dichiara il voto favorevole.

Il Sindaco dichiara il voto favorevole e si dichiara dispiaciuto della non convergenza tra maggioranza e minoranza sulla proposta di delibera.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **la Presidente Cecchetti** evidenzia alcuni refusi di stampa nel testo della proposta e ne chiede la correzione in fase di redazione della delibera e pone a votazione con voto palese, la proposta iscritta al **punto 1)** dell'O.d.g. odierno, concernente **“Adeguamento del vigente Statuto della Società Asa Tivoli S.P.A. a socio unico, alle disposizioni del D.Lgs.N. 175/2016”**, nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 21	(n° 20 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 15	
Voti Favorevoli	n° 15	
Voti contrari	n° ///	
Astenuti	n° 6	(i consiglieri Caldironi, Chioccia, Fontana, Petrini, Rossi e Semproni)

La Presidente, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta iscritta al **punto 1)** dell'O.d.g. odierno, concernente **“Adeguamento del vigente Statuto della Societa' Asa Tivoli S.P.A. a socio unico, alle disposizioni del D.Lgs.N. 175/2016”**, nel testo sopra riportato, **è approvata.**

Esce dall'aula il consigliere Fontana.

(Presenti n° 20)

Successivamente **la Presidente Cecchetti**, propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 20	(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 15	
Voti Favorevoli	n° 15	
Voti contrari	n° ///	
Astenuti	n° 5	(i consiglieri Caldironi, Chioccia, Petrini, Rossi e Semproni)

La Presidente, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 **e' approvata.**

**Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta
di cui alle registrazioni digitali in atti.**

=====
=====

**STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"AZIENDA SERVIZI AMBIENTE TIVOLI SOCIETA' PER AZIONI"**

Titolo I - Denominazione sede, durata ed oggetto

ART. 1 DENOMINAZIONE

1.1. Ai sensi dell'art. 113, lettera e) del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, è costituita una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, denominata "Azienda Speciale Ambiente Tivoli Società per Azioni" (A.S.A. Tivoli S.p.A).

1.2 Il Comune di Tivoli esercita il controllo sulla società tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all'Assemblea e tramite il controllo analogo disciplinato nel presente statuto, nel contratto di servizio e nel Regolamento per il Controllo Analogo delle Società Partecipate, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014., che regola il controllo sulle società partecipate, cui si fa integrale rinvio.

1.3 La società A.S.A. Tivoli S.p.A. espleta la sua attività nell'integrale rispetto del principio del controllo analogo, nonché con l'osservanza della vigente normativa in tema di società partecipate dagli Enti Locali con particolare riguardo alle norme che regolano la materia dell'accesso all'impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 ed art. 35 co. 3 ex art. 19 del D.Lgs. 175/2016) ed ai limiti di finanza pubblica applicabili alle società di proprietà di pubbliche amministrazioni che gestiscono servizi affidati senza gara (spesa di personale, limiti alle assunzioni, limiti di compensi agli amministratori ed ai sindaci, limiti nel conferimento di incarichi professionali, patto di stabilità ecc...), nonché alle norme di cui alla Legge n. 190 del 06 novembre 2012 ed al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in quanto applicabili, nonché alle norme di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016.

ART. 2 SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

2.1. La società ha sede legale nel Comune di Tivoli, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

2.3. L'Organo Amministrativo potrà istituire sedi secondarie e ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, depositi e stabilimenti in tutto il territorio italiano.

2.4. Le facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal socio pubblico d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi.

ART. 3 DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 4 DURATA

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2029 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

ART. 5 OGGETTO

5.1. La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione "in house" in autoproduzione per conto del Comune di Tivoli dei servizi e delle attività comunque connesse alla tutela della igiene urbana e sicurezza ambientale di cui al D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 nel comprensorio urbano di Tivoli e segnatamente:

la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nonché al residuale smaltimento;

privilegia l'attuazione di un programma integrato di raccolta differenziata, che vada dalla corretta informazione all'utenza alla realizzazione della raccolta capillare sul territorio e che preveda il monitoraggio e la valorizzazione delle azioni per la realizzazione della raccolta differenziata, ivi incluso il Piano di Comunicazione;

lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;

- a)* gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale;
- b)* gestione di impianti di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti e delle reti eventualmente connesse;
- c)* produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante trasformazione di rifiuti - nelle forme compatibili con la più rigorosa tutela della salute umana e dell'ambiente - di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- d)* servizi di disinfestazione, di disinfezione, di derattizzazione, di diserbamento, di bonifica, pulizia caditoie e locali vari etc.;
- e)* servizi di trasporto in conto proprio di qualsiasi natura in territorio nazionale e all'estero, ivi comprese le attività di facchinaggio;
- f)* attività di modificazione, riparazione e revisione di attrezzature, automezzi ed impianti propri;
- g)* ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale ed il Piano di Comunicazione e/o equipollente, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza;
- h)* le attività di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e attività complementari e similari;
- i)* la riscossione dei tributi comunali inerenti il settore ambientale e gli oggetti del presente statuto;
- j)* l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità per conto di soggetti pubblici o privati in settori complementari o affini a quelli indicati ai punti precedenti;

5.2. La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

5.3. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto o qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal socio pubblico d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi.

5.4. La Società non può ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 acquisire nuove partecipazioni in società, salvo diverse disposizione di legge.

5.5. La società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito, ed, in generale, qualsiasi attività necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

5.6. Il fatturato ovvero la produzione economica della Società, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, deve essere riferibile per oltre l'ottanta per cento (80%) all'autoproduzione di beni e servizi effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione economica ovvero il fatturato ulteriore rispetto al tetto minimo di cui al capoverso precedente, è consentita in ragione del conseguimento delle economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Titolo II – Capitale, Azioni, Strumenti Finanziari, Recesso.

ART. 6 - CAPITALE

6.1. Il Comune di Tivoli è socio unico per il periodo previsto dalla legge.

6.1 bis. La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici; qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale in violazione di detta previsione dovrà, pertanto, considerarsi inefficace nei confronti della società e ad essa non opponibile, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016.

6.2. Il capitale sociale è di Euro 1.442.328,00 (*unmilionequattrocentoquarantaduemilatrecentoventotto virgola zero zero*) suddiviso in n. 721.164 (*settecentoventunomilacentosessantaquattro*) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,00 (due virgola zero zero)ciascuna.

6.3. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

6.4. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, in osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, che ne determina le modalità ed i termini, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 1 bis del presente articolo.

6.5. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche tramite conferimenti in natura di beni e/o crediti ai sensi dell'art. 2440 del codice civile.

6.6. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere offerto in opzione ai soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo che per deliberazione dell'Assemblea il nuovo capitale debba essere liberato mediante conferimenti in natura.

6.7. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel Registro delle Imprese.

6.8. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.

ART. 7 - AZIONI

7.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. In caso di comproprietà si applica il disposto dell'art. 2347 c.c..

7.2. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

7.3. L'Assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione alle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'art. 2348 c.c..

7.4. Previa apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, la società potrà emettere azioni prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché, complessivamente, tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale.

7.5. Sempre previa apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, la società potrà altresì emettere, ai sensi dell'art. 2350 c.c., azioni aventi diritto agli utili risultanti dall'esito dell'attività sociale in uno specifico settore, previa determinazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore, delle modalità di rendicontazione, dei diritti sociali attribuiti a tali azioni, nonché delle eventuali condizioni e modalità di conversione di tali azioni in azioni di altra categoria.

ART. 8 - STRUMENTI FINANZIARI

8.1. La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti, e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 (sei), comma 1 bis del presente statuto e senza che tali strumenti possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di detti strumenti finanziari e risultante in contrasto con il richiamato articolo 6 (sei), comma 1 bis, sarà del tutto privo di effetti nei confronti della società.

8.2. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative.

8.3. La società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6 (sei), comma 1 bis, potrà decidere l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante emissione, per ammontare corrispondente agli utili distribuibili di strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, da attribuire individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari con riguardo alla forma, alle modalità di trasferimento, ai diritti ed alle condizioni di esercizio spettanti ai loro titolari, in virtù del disposto dell'art.2349 c.c..

ART. 8 BIS – VERSAMENTI DEI SOCI

I soci potranno effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto, nonché - eventualmente - finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, a favore della Società, osservate in ogni caso le disposizioni di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994, pubblicata sulla G.U. n. 58 dell'11 marzo 1994, e comunque osservate le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI

9.1. La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

9.2. L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili in virtù del disposto dell'art. 2410 c.c., determinando le modalità di emissione, collocamento ed estinzione delle obbligazioni mediante verbale redatto da notaio e pubblicizzato secondo legge.

9.3. In ogni caso le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale ammontare potrà eccezionalmente essere superato se:

- a) le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;
- b) le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà della società, per un valore complessivo non eccedente i due terzi del valore degli immobili medesimi;
- c) ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, previa autorizzazione governativa che fisserà limiti e condizioni dell'emissione obbligazionaria.

9.4. I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune, per ciascuna categoria di obbligazioni. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria.

ART. 10 - PATRIMONI DESTINATI

10.1. La società può costituire uno o più patrimoni destinati alla realizzazione di singoli affari, ai sensi del disposto degli artt. 2447 bis e ss. c.c..

10.2. L'istituzione di patrimoni destinati è decisa dall'Organo Amministrativo, che, nel caso di Consiglio di Amministrazione, dovrà adottare la relativa delibera all'unanimità.

La decisione è, in ogni caso, soggetta a ratifica dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione e diventerà eseguibile solo dopo la ratifica. In mancanza della ratifica nell'indicato termine la decisione si intenderà come non assunta.

ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo, al fine di tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine societaria, alla coesione dei soci, all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi. Nella dizione "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione, nella sua più ampia accezione e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, in contratti di permuta, dazione in pagamento, mandato fiduciario e donazione.

11.2. Qualora un socio, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 6 (sei), comma 1 bis dello statuto e nel rispetto delle stesse, intenda trasferire ad altro soggetto pubblico in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, le proprie azioni, o i diritti di opzione su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, dovrà previamente offrirle in acquisto agli altri soci, a mezzo comunicazione scritta avente data di ricezione certa, diretta all'Organo Amministrativo, che ne darà comunicazione scritta agli altri soci; la comunicazione del socio che intende trasferire i propri titoli dovrà indicare le generalità dell'acquirente, le condizioni ed i termini della cessione, tra i quali il prezzo e le modalità di pagamento.

11.3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Organo Amministrativo di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ugualmente indirizzata all'Organo Amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione, del prezzo di vendita proposto dal socio alienante.

11.4. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formalizzata con contestazione del prezzo proposto dal socio alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità che l'art. 2437 ter c.c. prevede in ipotesi di recesso del socio, su istanza di una delle parti.

11.5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

11.6. Qualora nella comunicazione del socio alienante sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è comunque riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

11.7. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio di compravendita in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo, come indicato nella denunziatio.

11.8. Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 6 (sei), comma 1 bis, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie.

11.9. La cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della società o del diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale sociale o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni, è subordinata altresì alla prestazione, da parte dell'assemblea dei soci, del gradimento nei confronti del soggetto acquirente o del soggetto in cui favore è costituito il diritto reale o di garanzia.

11.10. Il diniego del gradimento dovrà essere motivato.

11.11. Il diniego del gradimento, ove non derivante dalla violazione del comma 1 bis dell'articolo 6 (sei) del presente statuto, comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare le azioni o i diritti di opzione ovvero di reperire un terzo acquirente per l'acquisto degli stessi, al prezzo offerto o, in caso di contestazione, al prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c..

ART. 12 - RECESSO

12.1. Hanno diritto a recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a)** la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b)** la trasformazione della società;
- c)** il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d)* la revoca dello stato di liquidazione;
- e)* la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f)* le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g)* l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine.

12.3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata.

12.4. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il recesso viene esercitato.

12.5. Se il fatto che legittima il recesso non è costituito dal contenuto di una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sette giorni dalla data in cui egli stesso ne è venuto a conoscenza.

12.6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

12.7. Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

12.8. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

12.9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera o dalla conoscenza, da parte della società del fatto o dell'atto che ha legittimato il recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, valutate secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c. e collocate secondo le prescrizioni dell'art. 2437 quater c.c..

ART. 12 BIS – ADEMPIMENTI SPECIFICI DOVUTI ALLA PRESENZA DEL SOCIO UNICO

Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2362 c.c.; l'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista dalla legge e dallo statuto. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART. 13 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO ANALOGO

13.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c..

13.2. La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto e dal Regolamento per il Controllo Analogo delle Società Partecipate, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

13.3. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, il socio o i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

- indicano alla società, nelle forme di legge, gli obiettivi strategici aziendali;
- definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
- controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;
- esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società;
- esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale decise dall'Organo Amministrativo anche ai sensi del successivo articolo 33 (trentatre).

13.4. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette al Comune di Tivoli ed agli altri eventuali soci:

- a)* relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- b)* relazione sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato;
- c)* trasmette i report e le altre relazioni periodiche così come stabilite dal Regolamento per il Controllo Analogo delle Società Partecipate, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014.

ART. 13 BIS - GESTIONE DEL PERSONALE – TRASPARENZA - ACQUISTI

13 bis.1. La Società, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità nonché in ottemperanza all'art. 35 co. 3 del D.Lgs. n. 165/2001.

13 bis.2. La Società è obbligata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei provvedimenti previsti dal precedente capoverso.

13 bis.3. La società assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

13 bis.4. La Società sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016.

Titolo III - ASSEMBLEA

ART. 14 - CONVOCAZIONE - LUOGO E MODALITÀ

14.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti

14.2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico od ove nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

14.3. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio nazionale.

14.4. In caso di impossibilità o di inattività di tutti gli amministratori, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

14.5. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea è convocata alternativamente:

- a)** mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea od in alternativa
- b)** mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) del presente comma si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente, uno dei seguenti:

- lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
- lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilita per l'Assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- messaggio di posta elettronica certificata ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

14.6. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea dei soci si tenga per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

14.7. L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui all'adunanza precedente l'Assemblea non risulti validamente costituita: le Assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza.

14.8. I soci esercitanti il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio.

ART. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto nel rispetto delle attribuzioni degli organi di riferimento di cui agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., in ossequio alle competenze di cui all'art. 50 del T.U.E.L., nonché previo esperimento delle procedure previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 in ragione della materia.

15.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a)* l'approvazione del bilancio;
- b)* la determinazione del compenso degli amministratori e sindaci nonché l'approvazione dei regolamenti interni e codici di condotta ex art. 6 del D.Lgs, 175/2016;
- c)* la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- d)* l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- e)* quando l'amministrazione della Società sia affidata ad un organo collegiale, le delibere ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto.

ART. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1. Sono di competenza dell'Assemblea nel rispetto delle attribuzioni degli organi di riferimento di cui agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., in ossequio alle competenze di cui all'art. 50 del T.U.E.L., nonché previo esperimento delle procedure previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 in ragione della materia:

- a)* le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 33 (trentatre) del presente statuto;
- b)* la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c)* l'emissione delle azioni di cui al 3°, 4° e 5° comma del precedente art. 7 (sette);
- d)* l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 8 (otto) e 9 (nove) del presente Statuto;
- e)* le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 17 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 18 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

18.1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

18.2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

18.3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

18.4. Non si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

ART. 19 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

19.1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

19.2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

19.3. L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 (dodici) del presente Statuto.

ART. 20 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

20.1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni *ab* origine prive del diritto di voto.

20.2. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum siano identificati dal Presidente ed esibiscono almeno un certificato rappresentativo della partecipazione.

20.3. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

20.4. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni (salva diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

20.5. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

20.6. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

20.7. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea priva di convocazione.

ART. 21 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 22 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

22.1. Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea i soci che esibiscono apposito certificato, al fine di dimostrare la propria legittimazione.

22.2. Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, c.c., gli amministratori, a seguito della consegna, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non vi risultino ancora iscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 (undici), comma 8 del presente statuto. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ART. 23 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

23.1. I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

23.2. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

23.3. Se il socio ha conferito la delega ad una persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea.

23.4. Il soggetto delegato non può rappresentare più di due soci.

23.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa controllate.

ART. 24 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

24.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o ove nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

24.2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza di un Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

24.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.4. Per quanto attiene alla disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono, però, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

24.5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare:

- la data dell'Assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità ed i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 25 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

ART. 26 - MODALITÀ DI VOTO

26.1. Il voto segreto non è ammesso.

26.2. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ART. 27 - ASSEMBLEE SPECIALI

27.1. Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza.

27.2. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti.

27.3. L'Assemblea speciale:

- i. nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- ii. approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- iii. delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata e gli altri istituti concorsuali in quanto applicabili;
- iv. delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- v. delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni o rinunce;
- vi. delibera sulle altre materie di interesse comune.

27.4. La convocazione della Assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che rappresentino un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.

27.5. La procedura della Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea della società.

27.6. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla Assemblea speciale.

27.7. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale.

27.8. Le delibere dell'Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c..

27.9. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'Assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

27.10. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c..

27.11. La forma e le maggioranze delle Assemblee speciali sono quelle delle Assemblee straordinarie.

ART. 28 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Titolo IV – Amministrazione

ART. 29 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

29.1. La società è amministrata, di norma da un Amministratore Unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri (in seguito indicati anche come l'Organo di Amministrazione) se in quanto applicabile ex art. 11 co. 3 del D.lgs. 175/2016.

29.2. Il Sindaco di Tivoli, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno) nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

L'assemblea dei soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revoche disposte ai sensi del precedente comma.

29.2 bis. Le nomine di cui al precedente comma 2 (due) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Socio Pubblico scelti fra coloro che hanno una competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche, ovvero per attività prestate in imprese o Società private operanti nel settore di cui all'oggetto sociale. Detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente statuto, dal Regolamento vigente e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi - di modo che il venir meno di detto *pactum fiduciae*, pregiudicando l'effettività del citato "controllo analogo" ed, in conseguenza la sussistenza dei requisiti per il cosiddetto "in house providing", integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma del codice civile.

29.2 ter. Il Sindaco di Tivoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti 2 (due) e 2 (due) bis del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del *pactum fiduciae* può revocare, anche disgiuntamente, l'Amministratore Unico ovvero uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione collegiale, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsiasi diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.

29.3. L'Amministratore Unico ovvero i componenti dell'Organo di Amministrazione collegiale durano in carica tre esercizi e decadono al momento dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili.

29.4. Ove la società ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del presente articolo, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ex art. 11 co. 3 del D.lgs. 175/2016, detto Consiglio di Amministrazione - qualora non si sia provveduto all'atto della nomina - elegge nel suo seno il Presidente e, ove necessario, il Vicepresidente, carica questa attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di inadempimento o assenza e senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo; nomina l'Amministratore Delegato.

29.5. L'Organo di Amministrazione può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee allo stesso.

29.6. L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei suoi componenti sono tenuti a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro nel caso di una pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo", quale definitivo dalla normativa comunitaria e nazionale e dal Regolamento Comunale vigente.

29.7. Non potranno ricoprire la carica di amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, né quella di consigliere d'amministrazione o amministratore delegato coloro che:

- a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero dal D.Lgs. n. 39/2013.
- b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.
- c) rientrino nella disciplina di cui all'art. 11 co. 8 ed 11 del D.Lgs. n. 175/2016.

29.8. Qualora nel corso di un esercizio venga a mancare l'Amministratore Unico ovvero uno o più amministratori del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco di Tivoli provvede a sostituirli anche in via d'urgenza con le stesse formalità previste per la nomina.

Se nel corso di un esercizio viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea la richiesta di nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 c.c.

ART. 30 - COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

30.1. All'Amministratore Unico ovvero ai componenti dell'Organo di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, nel limite delle vigenti leggi, nonché un compenso determinato dall'Assemblea.

30.2. Ove nominati la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, di o di Amministratore Delegato è stabilita - se non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci - dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'Assemblea e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

30.3 È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ART. 31 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

31.1 Ove la società ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 29 (ventinove) ed ex art. 11 co. 3 del Dlgs. n. 175/2016, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o presso altra sede, indicando l'ora e il luogo della convocazione e l'ordine del giorno ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato o da almeno due dei consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

31.2. La convocazione viene fatta, di norma attraverso posta elettronica certificata mediante avviso agli Amministratori e ai Sindaci, inviato di regola almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

31.3. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante telegramma, telex, telefax con preavviso di almeno ventiquattro ore.

31.4. La riunione del Consiglio è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

31.5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica, salva la necessità della presenza di tutti i Consiglieri nell'ipotesi di cui al successivo articolo 33 (trentatre).

31.6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti salva la necessità della unanimità nelle ipotesi di cui al successivo articolo 33(trentatre).

31.7. Il voto non può essere dato per delega.

31.8. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite tele-conferenza o videoconferenza purché tutti i presenti, la cui identificazione deve risultare garantita, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà esser fatta menzione nel verbale delle riunioni.

31.9. Nel caso di riunioni tenute mediante tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui il Presidente ed il Segretario si incontrano per redigere e sottoscrivere il relativo verbale sull'apposito libro.

ART. 32 - RAPPRESENTANZA E POTERI

32.1. Ove la società ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 29 (ventinove), sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 co. 3 del D.Lgs. n. 175/2016, il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo quanto previsto dal successivo articolo 33 (trentatre). In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale e la firma spettano al Vicepresidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Oltre gli eventuali poteri conferitigli dal Consiglio, al Presidente sono conferiti i seguenti poteri:

- a)* convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 14 (quattordici) e 31 (trentuno);
- b)* promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti di giudizio;
- c)* transigere liti qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

32.2. Nel caso in cui la società come di norma, ai sensi dei punti 1 (uno) e 2 (due) del precedente articolo 29 (ventinove), sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore.

ART. 33 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

33.1. L'Organo di Amministrazione, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto nonché dal Regolamento Comunale vigente e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto o dal Regolamento, all'assemblea dei soci o ad altro soggetto pubblico.

33.2. Il Consiglio di Amministrazione ove nominato ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 può nominare un Amministratore Delegato determinandone i suoi poteri ed ogni atto attribuito alla sua competenza, salve le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., quelle che il Consiglio si riserva di sua stretta competenza e quelle conferite al Presidente previa autorizzazione dell'assemblea.

L'Amministratore Delegato, nei limiti delle deleghe assegnate e ferme restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nell'ambito dei poteri delegati, rappresenta legalmente la società, promuove qualunque azione amministrativa o giudiziaria, in qualsiasi sede e grado, firma rinunzie ad atti giudiziari in qualunque grado di giudizio.

33.3. L'Organo di Amministrazione ha inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad Amministratori, e su proposta dell'Amministratore Delegato, a Dirigenti, Funzionari ed anche a terzi.

33.4. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

- a)* predisposizione - nell'ambito degli obiettivi strategici fissati dai soci e delle linee guida stabilite dagli stessi ai sensi e con le modalità individuate dal presente statuto e dai soci medesimi, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo" - degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- b)* le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo";
- c)* alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo";
- d)* prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- e)* assunzioni di mutui;
- f)* redazione di progetti di fusione e scissione;
- g)* delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c., fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo";
- h)* l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 (due), punto 4 (quattro) del presente statuto, e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- i)* l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

33.5. E' necessaria la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di proposte concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci:

- cessione dell'azienda sociale;
- cessione di rami di essa;
- emissione di obbligazioni non convertibili di cui al precedente art. 9 (nove);
- costituzione di patrimoni destinati di cui al precedente art. 10 (dieci);
- assunzione di partecipazioni in altre società.

Titolo V – Organi di controllo

ART. 34 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

34.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nel rispetto della parità di genere, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

34.2. L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito in conformità alle vigenti tariffe professionali e nei limiti delle pertinenti disposizioni normative e regolamentari.

34.3. Il Sindaco di Tivoli, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, nonché - ai sensi dell'art. 2450, comma 2, c.c. - il Presidente, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente. In caso di pluralità di soci pubblici la nomina avverrà ai sensi dell'art. 2400 c.c. da parte dell'Assemblea

34.4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

34.5. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c..

34.6. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

34.7. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

34.8. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

34.9. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici.

34.10. Il controllo contabile è regolato dalle disposizioni di cui all'art 2409-bis, comma 1 codice civile ed affidato ad un Revisore Legale od ad una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

34.11. Il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale, sono nominate dall'Assemblea e durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina il revisore o la società di revisione determina il compenso loro spettante nel rispetto delle norme di legge in materia di società pubbliche.

34.12. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio:

- l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena detentiva che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllare, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controlli da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Titolo VI – Bilancio ed utili

ART. 35 - BILANCIO E UTILI

35.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

- a)** 35.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti nel modo seguente: il 5%(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b)** il quindici per cento (15%) a incremento del fondo rinnovo impianti, da utilizzare per il finanziamento di studi per applicazioni tecnologiche avanzate, finalizzate a potenziare l'efficienza degli impianti e a ridurre i costi di gestione;
- c)** il dieci per cento (10%) a favore dei soci di natura pubblica per la riduzione delle tariffe dei servizi pubblici di loro competenza;
- d)** la rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'Assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione di pubblico interesse, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte e a successivi esercizi.

ART. 36 - DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi è effettuato nel termine e con le modalità stabilite dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

Titolo VII – Norme finali

ART. 37 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

37.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

- a)* per il decorso del termine;
- b)* per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c)* per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d)* per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il disposto dell'art. 2447 c.c.;
- e)* nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
- f)* per deliberazione dell'Assemblea;
- g)* per le altre cause previste dalla legge.

37.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

37.3. L'Assemblea straordinaria nominerà, se non nominati dal Comune di Tivoli, uno o più liquidatori determinando:

- il numero degli stessi liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetti la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

ART. 38 – FORO COMPETENTE

Foro competente in caso di controversie in materia societaria è quello ex art. 2 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazione dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012 e pertanto il Tribunale delle Imprese con sede in Roma, ovvero per quanto non dovesse afferire alle materie devolute per legge a tale giurisdizione specializzata, sarà competente il Tribunale Ordinario Civile di Roma.

ART. 39 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), al Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica – D.Lgs. n. 175/ 2016 - nonché le direttive e regolamenti emanati dalla U.E. in materia in quanto applicabili.

Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

Il Presidente
CECCHETTI MARIA ROSARIA

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della deliberazione **61/ 2016**, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, li 22/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ .

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE